SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» **(399)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo» **(888)**, d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 6
COMASTRI, *(PCI)* 3, 4
MELANDRI, *(DC)* 5
VENTURI *(DC) relatore alla Commissione* . 2, 3, 5

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori.

(Seguito della discussione e rinvio)

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Mancino, Melandri, Di Lembo, Ferrara Nicola, Scardaccione e Fimognari. Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Comastri, Cascia, Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli, Volponi e De Sabbata.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il relatore Venturi di riferire alla Commissione sul secondo disegno di legge.

VENTURI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mentre discutevamo il disegno di legge n. 399 è pervenuto all'esame della Commissione, sempre in sede deliberante, il disegno di legge n. 888, d'iniziativa dei senatori Comastri e altri, anche esso vertente sulla disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

Tale disegno di legge prevede innanzi tutto l'abrogazione della legge n. 568 del 1970 e una nuova legge quadro che la sostituisca. Il relatore concorda con tale impostazione che ritiene valida e che in pratica corrisponde al contenuto delle proposte di emendamento da lui formulate nei confronti del disegno di legge n. 399.

Il secondo punto essenziale del disegno di legge n. 888 concerne la liberalizzazione completa della raccolta dei tartufi con l'esclusione della facoltà del proprietario di tabellare il proprio terreno, che invece era prevista dalla legge n. 568 e che rimane solo per le tartufaie artificiali. Su questo punto il relatore esprime delle riserve, in quanto ritiene che una normativa di questo genere contrasti in modo radicale con

l'articolo 821 del codice civile. Al riguardo, già vi erano state contestazioni in relazione alla stessa disciplina prevista dalla legge n. 568, a me sembra che, in definitiva, quanto disposto da tale provvedimento possa essere mantenuto, naturalmente con un'accentuazione della normativa relativa alla salvaguardia delle tartufaie artificiali. Questa è in merito l'opinione del relatore. Comunque – torno a ripeterlo – un punto essenziale di questo nuovo disegno di legge è quello riguardante la liberalizzazione completa della raccolta dei tartufi, con la sola eccezione delle tartufaie artificiali.

Un altro punto qualificante concerne il finanziamento dello Stato, da ripartire tra le Regioni, per la incentivazione della tartuficoltura, mentre è demandata completamente alle Regioni l'emanazione di leggi che disciplinino le modalità di raccolta, nonchè l'emanazione delle sanzioni per le trasgressioni alle norme. In merito, il relatore osserva che, ai fini di una uniforme ed efficace salvaguardia del prodotto, sembrerebbe più opportuno inserire nella futura legge-quadro le norme sulle modalità di ricerca e di commercializzazione, mentre potrebbe essere eventualmente lasciata alle Regioni la determinazione dell'entità delle sanzioni.

Concludo questa mia breve relazione, suggerendo che gli articoli del disegno di legge n. 888 siano discussi unitamente alle proposte da me formulate a modifica del disegno di legge n. 399, in modo che dal confronto dei due testi possa emergere la soluzione più opportuna per i singoli problemi. Pertanto, dato il tempo ristretto che ho avuto per valutare il disegno di legge n. 888, pervenutomi solo ieri, suggerirei una sospensiione dell'esame dei due provvedimenti affinchè si possa approntare un lavoro più organico, una sinossi per un confronto per ogni singolo articolo tra le proposte del relatore a modifica del disegno di legge n. 399 e le norme contenute nel disegno di legge n. 888. Tale lavoro potrà poi servire alla Commissione per svolgere una discussione proficua e completa ed arrivare alla soluzione dei singoli problemi.

COMASTRI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato la breve relazione del senatore Venturi in merito al disegno di legge n. 888 e dobbiamo dire che le considerazioni espresse dal relatore sono giuste, cioè, è bene interpretato lo spirito della nostra proposta che in effetti non totalmente, ma in parte, coincide con il contenuto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 399 e mi pare di ricordare che al riguardo, già la scorsa volta, si prospettò l'ipotesi che forse sarebbe stato più opportuno andare ad un nuovo articolato.

Noi prendiamo atto di questa volontà, ma riteniamo opportuno che il lavoro di confronto tra il nostro disegno di legge e il disegno di legge n. 399, con i relativi emendamenti, non venga effettuato dal relatore, bensì si svolga in sede di comitato ristretto.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Mi scuso per l'interruzione, ma vorrei fornire un chiarimento perchè mi pare che la mia proposta non sia stata ben interpretata. Io non intendevo redigere un testo da sottoporre alla Commissione, volevo solo portare avanti un lavoro sinottico tra le due proposte, in maniera che ne emergessero le

differenze; non ho mai pensato cioè di proporre alla Commissione un mio testo, non volevo arrogarmi questo diritto. Semplicemente intendevo proporre un lavoro sinottico di confronto, che portasse la Commissione a valutare, in tutta la sua evidenza, la portata della differenza esistente fra le due proposte, fermo restando che, in molti punti, le proposte coincidono. Non voglio quindi sostituirmi ad un eventuale comitato ristretto, che peraltro ritengo non necessaria, perchè i punti di discussione non sono numerosi e potrebbero essere discussi direttamente in Commissione.

COMASTRI. Se il senatore Venturi lo permette, noi vorremmo insistere sulla nostra richiesta perchè riteniamo che i punti di sostanziale differenza, che lo stesso senatore Venturi ha sottolineato, debbano essere vagliati in maniera particolarmente dettagliata. Soprattutto, il nostro disegno di legge muove dalla constatazione che è ormai completamente superata la legge n. 578 del 17 luglio 1970, anche alla luce dei passi avanti che la scienza ha fatto in questo settore. Nel 1970 la tartuficoltura era a livello di studio e di impostazione, ma non aveva ancora dato quei risultati che oggi sono estremamente concreti e che rendono possibile una coltivazione particolarmente valida ai fini di un prodotto che ha le stesse caratteristiche del prodotto naturale e ai fini di una possibile crescita dal punto di vista occupazionale ed economico delle cosiddette zone interne, dove il prodotto viene principalmente reperito e coltivato.

Riteniamo, inoltre, che sia opportuna e importante la previsione di interventi in termini finanziari da parte dello Stato e, cosa che non era prevista dalla legge n. 568 e neanche dagli emendamenti presentati dal relatore, riteniamo che le Regioni debbano svolgere un ruolo sostanziale nella emanazione di leggi che disciplinano le modalità di raccolta e la vigilanza. Siamo convinti che la materia sanzionatoria, prevista dalla legge n. 568, oggi è sicuramente superata e siamo altresì consapevoli che su questo argomento il nostro disegno di legge non chiarisce dettagliatamente quali sono i modi della raccolta dei tartufi e quali siano le sanzioni qualora non vengano applicate le tecniche di raccolta. Abbiamo previsto che le Regioni siano deputate alla regolamentazione del modo di raccolta, anche perchè – e il senatore Venturi me lo insegna – esistono differenze sostanziali dal punto di vista della crescita e della raccolta dei vari tipi di tartufo. Non tutti i tartufi nascono nella stessa maniera e non tutti sono reperibili nella stessa maniera. Quindi, riteniamo più opportuno che le Regioni, alla luce delle esigenze locali, legiferino in maniera diversa, pur riconoscendo giusto che la normativa di carattere generale sia indicata nella legge-quadro.

Un altro punto che riguarda la raccolta liberalizzata e che vorrei ribadire è quello per cui è sì vero che il tartufo è un prodotto di enorme valore, ma è anche vero che nasce spontaneamente, senza alcun intervento del proprietario del fondo. Ora, ci sembrerebbe opportuno, anche alla luce dei finanziamenti previsti, stimolare la coltivazione di questo prezioso tubero per riservarne, poi, giustamente la raccolta agli agricoltori che hanno impegnato soldi e fatica nel miglioramento del fondo e nell'aumento della produttività; d'altra parte, sempre lasciando

libera la raccolta del prodotto naturale, così come è libera la raccolta di tanti altri prodotti naturali.

Dette queste cose, ripeto, noi saremmo favorevoli alla costituzione di un comitato ristretto perchè, pur ringraziando il senatore Venturi che sarebbe disponibile per il lavoro di sintesi tra le due proposte, riteniamo che i punti di sostanziale divergenza possano essere chiariti più dettagliatamente e sostanzialmente in quella sede.

MELANDRI. Vorrei solo rilevare, Signor Presidente, che la proposta del relatore aveva lo scopo di agevolare i lavori della Commissione, di metterci cioè in condizioni di valutare se esistono i presupposti per la costituzione di un comitato ristretto. Infatti normalmente la scelta di costituire comitati ristretti è utile, ma esclude dal dibattito pubblico il merito dei provvedimenti.

Valutiamo sulla base di quello che proporrà il relatore, esaminando il lavoro di sinossi che il relatore ha proposto di fare per la Commissione, se veramente esiste la necessità di un comitato ristretto. Se il problema si limita a dissonanze di due o tre punti, allora la Commissione stessa è in grado – attraverso un dibattito che in tal caso sarebbe pubblico – di valutare se ci sia la possibilità di procedere o meno.

Di conseguenza, perchè non lasciare il compito al relatore di fare questo lavoro utile per la Commissione, in modo che quest'ultima sia in grado di considerare gli eventuali presupposti per la costituzione di un comitato ristretto? Direi dunque di cedere al relatore questo lavoro, così la prossima settimana si potrà decidere se esistono complessità dell'argomento tali (perchè questa è generalmente la ragione della composizione dei comitati ristretti) da far compiere una scelta a favore del comitato ristretto.

Diversamente, è opportuno che l'esame venga effettuato in Commissione e che si conoscano le posizioni delle diverse parti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, vorrei chiedere al relatore quanto tempo ritiene sia indispensabile per poter riferire alla Commissione.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Premetto che sono d'accordo con il senatore Melandri, in quanto la portata della mia proposta non era quella di redigere personalmente il testo, arrogandomi il diritto di optare tra le diverse formulazioni, ma quella di evidenziare, attraverso un lavoro di sinossi, i punti controversi. In tal modo la Commissione potrebbe valutare se sia più opportuno risolvere i problemi controversi in Commissione stessa o attraverso un approfondimento in comitato ristretto.

Per quanto riguarda la sua domanda, signor Presidente, ritengo di poter fare questo lavoro in un massimo di 15 giorni, visto che più che altro si tratta di un lavoro di trascrizione e confronto delle proposte diverse da sottoporre alla Commissione. In ogni caso, anch'io non escludo il comitato ristretto, qualora esso possa rivelarsi un utile strumento di lavoro.

PRESIDENTE. Sentite le precisazioni del relatore sul periodo che ritiene necessario per l'esame comparato delle varie proposte, il seguito dell'esame dei disegni di legge è rinviato ad una prossima seduta.

I lavori terminano alle 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO